Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 142 del 4 giugno 1973

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 giugno 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1973.

Approvazione della deliberazione 16 giugno 1972 del Consiglio nazionale forense, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1973.

Approvazione della deliberazione 16 giugno 1972 del Consiglio nazionale forense, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti, l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 e l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 16 giugno 1972, concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 16 giugno 1972 del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

Roma, addì 25 maggio 1973

Il Ministro: GONELLA

Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;

Vista la deliberazione del Consiglio nazionale forense dell'8 maggio 1969, approvata con decreto ministeriale 30 maggio 1969 che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile e penale e per prestazioni stragiudiziali;

Ritenuta la necessità di apportare per il nuovo biennio variazioni alle tariffe professionali e, in particolar modo:

a) di aumentare congruamente, al fine di adeguarli al generale aumento del costo della vita, i minimi ed i massimi delle voci contenute nelle tabelle attualmente in vigore;

b) di articolare dettagliatamente le voci per l'assistenza nella fase istruttoria del processo penale in considerazione delle maggiori prestazioni derivanti dall'ampliamento dell'attività difensiva previsto dalle nuove disposizioni legislative;

c) di ridurre le competenze in rapporto all'attività svolta relativamente ai procedimenti di ingiunzione, fondati su titoli esecutivi;

Delibera:

Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione:

I) degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile;

II) *a*) degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

b) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale dinanzi alle altre magistrature;

III) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia stragiudiziale.

Testo, con le relative tabelle, dei criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile.

I. — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Diritto dell'avvocato e del procuratore

Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nella allegata tabella ***A***, ed al procuratore gli onorari e diritti indicati nell'allegata tabella ***B***.

Art. 2.
Obbligo del cliente

Gli onorari e diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3.
Giudizi non compiuti

Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

Art. 4.
Inderogabilità della tariffa

Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.

Soltanto qualora fra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere superati i massimi, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

II. — ONORARI DI AVVOCATO

Art. 5.
Criteri generali per la liquidazione

Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importo e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.

Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di sei, del 20 %.

Nella ipotesi che pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari in fatto e diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato avrà diritto da parte dei clienti in tali situazioni al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.

All'atto della decisione definitiva la liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile dovrà essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

Art. 6.

Determinazione del valore della controversia

Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo: nei giudizi per azioni surrogatorie o revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta; nei giudizi di divisione, alla quota od ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

Art. 7.

Pluralità dei difensori

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

III. — ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

Art. 8.

Cause trattate dal solo procuratore

Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella *A*, ridotti alla metà.

Art. 9.

Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore

Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore, devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e diritti indicati nella tabella *B*.

Art. 10.

Patrocinanti nei giudizi di pretura

A coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori sono ammessi ad esercitare il patrocinio avanti ai pretori ed ai giudici conciliatori, deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti al procuratore.

IV. — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Procedimenti davanti ad organi speciali

Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Art. 12.

Procedimenti davanti agli arbitri

Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 13.

Procedimenti speciali

Gli onorari per i procedimenti in Camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

Art. 14.

Cause in materia di rapporti di lavoro

Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le lire 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore è compreso fra le lire 20.000 e lire 100.000, gli onorari sono ridotti alla metà.

TABELLA *A*

ONORARI DI AVVOCATO

	Onorario minimo lire	Onorario massimo lire
I. — Cause davanti al giudice conciliatore:		
1. Per l'intero giudizio	2.990	24.150
II. — Cause davanti al pretore:		
2. Per l'intero giudizio:		
a) per cause di valore fino a L. 150.000	23.000	94.000
b) per cause di valore superiore	46.000	144.900
c) per le cause di rapporti di lavoro: se il valore non supera le L. 20.000	5.750	23.000
se il valore è compreso fra le L. 20.000 e le L. 100.000	11.500	47.150
d) nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.		

	Da L. 500.000 a L. 1.500.000 minimo	massimo
III — Cause davanti al Tribunale, agli organi equiparati ed agli organi locali di giustizia amministrativa:		
3. Studio della controversia e consultazioni col cliente	17.250	63.250
4. Ispezioni dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	6.900	16.100
5. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio e della comparsa di risposta	14.950	50.600
6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	5.750	12.650
7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	11.500	50.600
8. Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.)	46.000	115.000
9. Discussione in pubblica udienza o in Camera di consiglio	14.950	64.400
10. Opera prestata per la conciliazione, quando questa è avvenuta anche in sede stragiudiziale	12.650	50.600
IV. — Cause davanti alla corte d'appello:		
11. Studio della controversia e consultazioni col cliente	23.000	71.300
— Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	9.200	19.550
— Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio e della comparsa di risposta	19.550	64.400
— Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	6.900	16.100
— Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	14.950	63.250
— Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.)	57.500	144.900

	Da L. 500.000 a L. 1.500.000 minimo	massimo
— Discussione in pubblica udienza o in Camera di consiglio	19.550	80.500
— Opera prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta anche in sede stragiudiziale	16.100	63.250

V. — Cause davanti alla Corte di cassazione ed altre Magistrature superiori:

	minimo	massimo
12. Studio della controversia e consultazioni con il cliente	37.950	88.550
13. Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	40.250	92.000
14. Discussione	40.250	92.000

VI. — Coefficienti di applicazione:

a) gli onorari stabiliti nei numeri dal 3 al 14 incluso, si riferiscono alle cause di valore da L. 500.000 a L. 1.500.000;

b) per le cause di valore superiore a L. 1.500.000 fino a L. 5.000.000 gli onorari sono aumentati della metà;

c) per le cause di valore superiore a L. 5.000.000 fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati;

d) per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono triplicati ed i massimi quadruplicati;

e) per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 sino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di che alla lettera *d*) sono aumentati del 50 per cento e gli onorari massimi sono raddoppiati.

f) per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 sino a L. 200.000.000 gli onorari minimi di che alla lettera *d*) sono raddoppiati ed i massimi sono aumentati del 200 per cento;

g) per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 sino a L. 500.000.000 gli onorari minimi di che alla lettera *d*) sono aumentati del 150 per cento ed i massimi sono aumentati del 300 per cento;

h) per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 gli onorari possono essere ulteriormente aumentati. Tale ulteriore aumento non potrà superare il 3 per cento del valore della controversia;

i) per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono ridotti di un quinto.

Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente L. 1.500.000 ma non i dieci milioni di lire a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale: in tal caso il giudice può liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da *d*) a *g*).

Nella liquidazione è ammessa, per contro, la diminuzione dei minimi nelle ipotesi ed alle condizioni di che all'art. 4 delle disposizioni generali.

VII. — Cause davanti alla Corte costituzionale:

	minimo	massimo
15. Studio della controversia e consultazioni con il cliente	57.500	132.250
— Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	57.500	132.250
— Discussione	57.500	132.250

Si applicano i coefficienti di cui al precedente paragrafo VI.

VIII. — Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari:

	Da L. 500.000 a L. 1.500.000 minimo	massimo
16. Procedimenti speciali, per tutta l'opera prestata:		
a) avanti ai pretori	6.900	47.150
b) avanti ai tribunali	23.000	78.200
c) avanti le corti d'appello	28.750	97.750

Per le procedure di esclusiva competenza funzionale del pretore sono dovuti gli onorari stabiliti per quelle di competenza del tribunale tenuto conto del valore e dell'oggetto del procedimento.

	minimo	massimo
17. Procedimento di ingiunzione	6.000	41.000

17-*bis*. Per i procedimenti di ingiunzione fondati su titoli esecutivi i compensi di cui al precedente n. 17 sono ridotti alla metà.

	minimo	massimo
18. Procedure esecutive immobiliari e quelle di cui al decreto legge 15 marzo 1927, n. 436 (compravendita autoveicoli) per l'opera prestata:		
a) avanti ai pretori	6.900	47.150
b) avanti ai tribunali	23.000	78.200
19. Procedure esecutive mobiliari e procedure per affari tavolari (cpv. 3° del decreto-legge 28 marzo 1929, n. 499)	11.500	39.100

20. L'onorario di cui ai precedenti numeri 16, 17 e 18 è soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione della presente tabella, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso, o a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede.

Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II, III e IV della presente tabella.

IX. — Trasferte:

21. Trasferimento fuori della propria residenza: indennità, per ogni giornata o frazione di giornata, da L. 11.200 a L. 30.000, qualunque sia il valore del procedimento, oltre agli onorari per le prestazioni compiute ed al rimborso delle spese.

Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi, è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

TABELLA *B*

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

I. — Processo di cognizione e procedimenti speciali avanti il conciliatore:

1. Per l'opera prestata durante il processo:

Valore fino a L. 500	L. 400
Valore da L. 501 a L. 2.500	» 1.000
Valore da L. 2.501 a L. 5.000	» 2.000
Valore da L. 5.001 a L. 10.000	» 2.800
Valore da L. 10.001 a L. 15.000	» 3.500
Valore da L. 15.001 a L. 25.000	» 4.500
Valore da L. 25.001 a L. 30.000	» 5.750
Valore da L. 30.001 a L. 35.000	» 6.900
Valore da L. 35.001 a L. 40.000	» 8.050
Valore da L. 40.001 a L. 50.000	» 9.200

2. Per la collaborazione alla conciliazione:

valore fino a L. 500	L.	200
valore da L. 501 a L. 2.500	»	500
valore da L. 2.501 a L. 5.000	»	1.000
valore da L. 5.001 a L. 10.000	»	1.400
valore da L. 10.001 a L. 15.000	»	1.725
valore da L. 15.001 a L. 25.000	»	2.300
valore da L. 25.001 a L. 30.000	»	2.800
valore da L. 30.001 a L. 35.000	»	3.450
valore da L. 35.001 a L. 40.000	»	4.000
valore da L. 40.001 a L. 50.000	»	4.500

3. Per la registrazione del verbale di conciliazione o la notificazione della sentenza:

per cause di valore fino a L. 25.000	»	350
per cause di valore da L. 25.001 a L. 50.000	»	700

L'onorario per l'opera di cui al n. 1 è ridotto a metà se non fu pronunciata sentenza definitiva.

II. — Processo di cognizione davanti ai giudici ordinari, ai giudici speciali, agli arbitri ed autorità, commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali:

4. Per la disamina	»	1.150
5. Per la domanda introduttiva del giudizio	»	1.150
6. Per la rinnovazione o riassunzione della domanda	»	1.150
7. Per la chiamata di un terzo in causa	»	1.150
8. Per ogni autentica di firma	»	1.150
8-*bis*. Per esame della procura notarile	»	1.150
9. Per la iscrizione delle cause a ruolo	»	1.150
10. Per la costituzione in giudizio	»	1.150
11. Per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza	»	1.150
12. Per ogni scritto difensivo (comparsa di risposta, deduzioni di udienza, comparsa conclusionale, note illustrative): per ognuna	»	1.150
13. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio	»	1.150
14. Per l'esame di ogni sentenza, e di ogni decreto od ordinanza, anche se emessi in udienza	»	1.150
14-*bis*. Per l'esame della sentenza o dell'ordinanza collegiale	»	1.150
15. Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge	»	1.150
16. Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice	»	1.150
17. Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo onorario non è cumulabile con quelli previsti dal n. 13, dal n. 14 e dal n. 18 nella ipotesi di ordinanza di rinvio consensuale)	»	1.725
18. Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al collegio	»	1.150

Quando il tempo impiegato nelle prestazioni di cui ai numeri 14 e 15 oltrepassa un'ora, è dovuto per ogni ora in più il diritto di vacazione.

L'onorario e il diritto di cui ai numeri 17 e 18 non sono cumulabili.

19. Per le consultazioni col cliente	»	2.300
20. Per la corrispondenza informativa col cliente, oltre il rimborso delle spese	»	2.300
21. Per la notificazione di ogni atto	»	1.150
se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute per ogni persona in più	»	575
22. Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta	L.	5.750
23. Per la intimazione ai testimoni	»	1.150
24. Per la designazione del consulente tecnico di parte	»	1.150
25. Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria per ogni udienza	»	1.150

se l'assistenza dura oltre un'ora o se la istruzione avviene fuori dell'ufficio giudiziario, nei casi diversi da quelli previsti nel paragrafo VIII relativo alle « trasferte », è dovuto in più il diritto di vacazione.

26. Per la richiesta di documenti e certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato)	»	1.150
27. Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata)	»	575
28. Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria	»	1.150
29. Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria	»	1.150
30. Per sottoporre atti e documenti alla registrazione (per ognuno)	»	1.150
31. Per sottoporre atti e documenti al bollo o legalizzazione	»	575

Tale diritto è dovuto per ogni atto e documento fino al numero di dieci.

Per ogni atto e documento in più fino al numero di venti	»	290
32. Per ogni inserzione nel F.A.G. della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* o in altre stampe periodiche	»	1.150
33 Per la proposizione della querela di falso	»	1.150
34. Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti	»	1.150
Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio)	»	1.150

Se l'esame dura oltre un'ora è dovuto in più il diritto di vacazione.

35. Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 codice di procedura civile al consulente tecnico	»	1.150
36. Per la redazione della nota spese	»	1.150
37. Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato	»	1.150
38. Per l'assegnazione della causa a sentenza	»	1.150
39. Per provvedere alla registrazione della sentenza o di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito	»	1.150
40. Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale	»	1.150
41. Per eseguire all'Ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge	»	1.150

I diritti di cui alle voci 4, 16, 19, 20, 36, sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza.

III. — Processo di esecuzione:

42. Per la richiesta di copia in forma esecutiva	»	1.150
43. Per la disamina del titolo esecutivo	»	1.150
44. Per ogni atto di precetto e di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario	»	4.600
45. Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta dell'esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al processo di esecuzione	»	1.150

Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più . L. 575

46. Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aereomobili . » 4.600

46-*bis*. Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare . . . » 2.300

46-*ter*. Per l'assistenza all'esecuzione per consegna o rilascio . » 5.750

Se il procedimento richiede più di un'ora è dovuto, per ogni ora o frazione di ora in più, il diritto di vacazione.

47. Per il ricorso di intervento nella esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di intimazione ad altri creditori o per ogni insinuazione di credito in procedure concorsuali » 2.300

48. Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di trascrizione nell'ufficio ipotecario o in altri pubblici registri . » 1.150

49. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei casi previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo di immobili . . . » 1.150

50. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei casi previsti dalla legge » 1.150

51. Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri . . » 1.150

52. Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nominativo » 2.300

53. Per l'esame dei certificati ipotecari . . » 2.300

54. Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale . » 2.300

55. Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo » 2.300

56. Per l'esame dei certificati catastali . . » 1.150

Se le prestazioni di cui ai numeri 52, 53, 55 e 56 richiedono oltre un'ora, è dovuto, per ogni ora o frazione di ora in più, il diritto di vacazione.

Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al P.R.A.

57. Per ottenere la pubblicità di avvisi . » 1.150

58. Per l'esame di ciascuna domanda o dei titoli relativi prodotti dai creditori intervenienti nel processo . . . » 1.150

59. Per il deposito di somme . . » 1.150

60. Per la domanda di vendita dei beni pignorati » 1.150

61. Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione quando è disposta dal giudice stesso o dalla legge . . . » 1.150

62. Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai giudici o ad altri pubblici ufficiali . . » 1.150

63. Per l'assistenza all'incanto . » 2.300

64. Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare . » 2.300

65. Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria . » 1.150

66. Per concorrere alla distribuzione del prezzo » 1.150

67. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita mobiliare . . . . . » 2.300

68. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare . . » 4.600

69. Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare . . . . » 1.150

70. Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare, per ogni udienza . . . » 4.600

71. Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare . . . . L. 1.150

L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui ai numeri 61 e 62.

72. Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel procedimento esecutivo od in procedure concorsuali . . . . » 1.150

se l'adunanza dura oltre un'ora è dovuto, per ogni ora o frazione di ora in più, il diritto di vacazione.

73. Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo, e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni.

IV. — Procedimenti speciali:

74. Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio e di competenza del giudice tutelare sono dovute al procuratore dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento . . . . » 6.900

75. Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge, e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni nel paragrafo II della presente tabella.

Per le prestazioni concernenti i medesimi procedimenti e per i giudizi ai quali essi diano luogo, quando è competente il conciliatore, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo I.

V. — Diritto di vacazione:

76. Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di L. 2.300. La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera.

Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.

Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione.

VI. — Coefficienti di applicazione:

a) i diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da II a IV e nel paragrafo IX della presente tabella si riferiscono alle cause di valore da L. 250.000 a lire 500.000;

b) per le cause di valore superiore a L. 500.000 fino a L. 1.500.000 essi sono aumentati del 100 %;

c) per le cause di valore superiore a L. 1.500.000 e fino a L. 5.000.000 e per quelli di valore indeterminabile sono aumentati del 200 %;

d) per le cause di valore superiore a L. 5.000.000 e fino a L. 10.000.000 sono aumentati del 300 %;

e) per le cause di valore superiore a L. 10.000.000; e fino a L. 50.000.000 sono aumentati del 400 %;

f) per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 e sino a L. 100.000.000 sono aumentati del 500 %;

g) per le cause di valore superiore a 100.000.000 sono aumentati del 700 %;

h) per le cause di valore inferiore a L. 250.000 sono ridotti di un quinto.

VII. — Prestazioni del procuratore domiciliatario:

77. Al procuratore esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia:

— nei giudizi avanti alla pretura od al tribunale o giurisdizioni equiparate . . . . » 11.500

— nei giudizi avanti alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate . . . . » 17.250

— nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni equiparate » 28.750

VIII. — Indennità di trasferta:

78. Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacazione fino ad un massimo di quattro vocazioni, il rimborso delle spese o, qualunque sia il valore della causa, una indennità per ogni giornata o frazione di giornata:

— per la trasferta entro il circondario . . . . L. 8.050

— negli altri casi . . . . » 11.500

Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

Questo diritto non compete al procuratore che avendo ottenuto l'autorizzazione di che all'art. 10 ultima parte della legge sull'ordinamento professionale debba recarsi al capoluogo per compiere atti del suo ministero.

IX. — Diritti di collazione degli iscritti:

79. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:

— nel caso di impiego della dattilografia . » 575

— nel caso di impiego della stampa . » 1.035

Il Consiglio dell'ordine fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso delle spese di scritturazione.

Tariffe penali - Norme generali

Art. 1.

Per la determinazione dell'onorario dovrà tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa; del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

Soltanto qualora fra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari, eccezionali circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere diminuiti i minimi ovvero superati i massimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

Art. 2.

Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato avrà ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Art. 3.

Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di sei, del 20 %.

Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 30 %.

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

Art. 4.

Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato, oltre ad avere diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe e di soggiorno in alberghi di prima categoria, avrà diritto alla trasferta nei limiti del n. 19 della tabella I e del n. 7 della tabella II.

Questo diritto spetta in ogni caso al difensore nei confronti del cliente e, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 5.

Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio.

Art. 6.

I minimi e i massimi stabiliti nella tariffa vanno ridotti di un quarto quando l'opera è prestata da procuratori che non siano anche avvocati, vanno ridotti alla metà per gli iscritti nel registro praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture e per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti, sono ammessi ad esercitare il patrocinio avanti ai pretori.

Art. 7.

Oltre agli onorari spetta al difensore ed al procuratore il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, viaggi, varie).

Art. 8.

Per l'assistenza prestata in materia stragiudiziale penale, si applicano le norme degli articoli 1, comma primo e secondo, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 della tariffa III in materia stragiudiziale, e sono dovuti i compensi previsti ai numeri 1, 2, lettera *D*) e 3 della tabella allegata a detta tariffa.

Per i pareri che importino informativa e studio particolare, considerati al n. 1, lettera *B*) della tabella, si applicano il minimo ed il massimo rispettivamente previsti nella prima colonna e nella terza colonna.

Per le prestazioni di assistenza consistenti nell'esame e nello studio della pratica considerate al n. 2, lettera *C*) e nella redazione di diffide, ricorsi, esposti, querele, denuncie, memorie, relazioni, considerati al n. 2, lettera *E*) della tabella, si applicano il minimo ed il massimo rispettivamente previsti nella prima colonna e nella terza colonna.

Per il carteggio nei confronti del cliente si applica il compenso stabilito nella tariffa stragiudiziale in relazione alla effettiva prestazione.

I. — TABELLA DEGLI ONORARI DI AVVOCATO NEI GIUDIZI PENALI DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E AL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE:

	da lire	a lire
1. Esame della posizione	6.900	31.050
2. Studio di atti o documenti processuali	4.600	15.525
3. Congressi nel proprio ufficio col cliente o suoi incaricati: ciascuno	2.300	4.600
4. Congressi fuori studio col cliente o suoi incaricati (in casa, nel carcere o altrove): ciascuno	4.600	9.200
5. Congressi nel proprio studio con altri colleghi o persone, le cui cognizioni tecniche occorrano alla formazione di un giusto criterio sulle questioni formanti oggetto del ricorso: ciascuno	2.300	12.650
6. Congressi fuori studio con le persone di cui al numero precedente: ciascuno	2.300	12.650
7. Consultazioni e pareri che esauriscono l'attività dell'avvocato	6.900	24.150
8. Deposito del mandato del ricorrente o resistente, istanze per G.P. e compimento di atti relativi	1.725	4.600

	da lire	a lire
9. Produzione o richiesta di atti o documenti, istanze per fissazione o differimento del ricorso e varie . .	1.725	4.600
10. Assistenza anteriore alla trattazione del ricorso e compimento di atti relativi .	1.725	9.200
11. Studio per la difesa scritta di cui ai seguenti numeri 12 e 13 . . .	7.475	31.625
12. Redazione e presentazione dei motivi principali e aggiunti del ricorso . .	14.950	94.300
13. Redazione e presentazione di memorie esplicative dei motivi del ricorso od a confutazione delle deduzioni ex adverso . .	15.525	69.000
14. Per ogni differimento disposto alla udienza . . .	1.725	4.600
15. Assistenza all'udienza o, ove la trattazione del ricorso occupi più di una udienza, per ciascuna	2.300	7.475
16. Preparazione della discussione . . .	11.500	57.500
17. Discussione . .	63.250	345.000
18. Informazioni verbali (anche telefoniche) o scritte concernenti il semplice andamento del ricorso: ciascuna	575	2.875
19. Indennità di trasferta per prestazioni fuori residenza, per ogni giorno di assenza .	11.500	40.250

II. — TABELLE DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI E AI PROCURATORI IN MATERIA PENALE DINANZI ALLE ALTRE MAGISTRATURE:

Giudizi dinanzi alle Corti di assise di appello

	minimo	massimo
1. Esame della posizione .	6.900	31.050
1-*bis* Studio atti e documenti processuali .	2.875	12.650
2. Rinvii prima della udienza .	2.875	5.750
3. Per ogni accesso al carcere o agli uffici	2.875	7.475
4. Per ogni sessione o congresso .	4.600	7.475
5. Per ogni consultazione o congresso con colleghi	4.600	7.475
5-*bis*. Consultazioni e pareri che esauriscono la attività dell'avvocato .	8.050	43.700
6. Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuna) . . .	575	2.875
6-*bis*. Produzione o richiesta di atti o documenti . . .	1.725	2.875
7. Trasferte (per ogni giorno di assenza) .	11.500	28.750
8. Onorario per fase istruttoria	60.000	150.000
9. Onorario per fase dibattimentale e per la discussione, salva l'applicazione dell'art. 1 ultimo comma se il processo richiede più udienze di trattazione o di discussione .	62.100	299.000
10. Redazione e presentazione dei motivi di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni ex adverso .	17.250	92.000
11. Per partecipazione a sopralluoghi disposti dal Giudice e nell'interesse della parte	6.900	23.000

Giudizi dinanzi alle corti di assise e alle giurisdizioni assimilate

Fase istruttoria

	minimo	massimo
Esame della posizione . . .	6.900	31.050
Per ogni sessione col cliente	2.875	5.750
Per ogni accesso al carcere od agli uffici .	2.875	5.750
Per ogni consultazione o congresso con colleghi	2.875	7.475
Consultazioni e pareri che esauriscono la attività dell'avvocato	6.900	32.200
Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuna)	575	2.300
Produzione o richiesta di atti o documenti	1.725	2.300
Assistenza all'interrogatorio dell'imputato	6.900	31.050
Assistenza ad ogni altro atto per il quale è richiesto o consentito la presenza del difensore	6.900	31.050
Studio degli atti processuali e della requisitoria del pubblico ministero	2.300	10.350
Per ogni istanza o memoria difensiva . .	6.900	31.050
Trasferte (per ogni giorno di assenza) . .	11.500	28.750
Compenso fase istruttoria	60.000	150.000

Fase dibattimentale

	minimo	massimo
Esame della posizione	6.900	31.050
Studio atti e documenti processuali . . .	2.300	10.350
Rinvio prima dell'udienza	2.875	5.750
Onorario per la fase dibattimentale e per la discussione, salva l'applicazione dell'art. 1 ultimo comma se il processo richiede più udienze di trattazione o di discussione . . .	62.100	299.000
Partecipazione a sopralluoghi disposti dal giudice	7.475	23.000
Redazione e presentazione dei motivi o di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni avversarie	8.050	80.500
Trasferte (per ogni giorno di assenza) . .	11.500	28.750

Giudizi dinanzi ai Tribunali o alle Corti di appello o giurisdizioni assimilate

Fase istruttoria

	minimo	massimo
Esame della posizione	6.900	31.050
Per ogni sessione col cliente	2.300	7.475
Per ogni accesso al carcere od agli uffici	2.300	5.750
Per ogni consultazione o congresso con colleghi	2.300	9.200
Consultazioni e pareri che esauriscono la attività dell'avvocato	4.600	31.050
Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuna)	575	2.300
Produzione o richiesta di atti o documenti	1.725	2.300
Assistenza all'interrogatorio dell'imputato	6.900	31.050
Assistenza ad ogni altro atto per il quale è richiesto o consentito la presenza del difensore	6.900	31.050
Studio degli atti processuali e della requisitoria del pubblico ministero	2.300	10.350
Per ogni istanza o memoria difensiva . .	6.900	31.050
Trasferte (per ogni giorno di assenza) . .	11.500	28.750
Compenso fase istruttoria	30.000	120.000

Fase dibattimentale

	minimo	massimo
Esame della posizione	6.900	31.050
Studio atti e documenti processuali . . .	1.725	8.050
Rinvio prima dell'udienza	2.300	5.750
Onorario per la fase dibattimentale e per la discussione, salva l'applicazione dell'art. 1 ultimo comma se il processo richiede più udienze di trattazione o di discussione . . .	35.650	284.050

	minimo	massimo
Partecipazione a sopralluoghi disposti dal giudice . . .	8.050	27.500
Redazione e presentazione dei motivi o di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni avversarie	8.625	69.000
Trasferte (per ogni giorno di assenza) .	11.500	28.750

Giudizi dinanzi al pretore

Fase istruttoria

	minimo	massimo
Esame della posizione . . .	2.300	23.000
Per ogni sessione col cliente .	1.725	4.600
Per ogni accesso al carcere od agli uffici	1.725	2.875
Per ogni consultazione o congresso con colleghi . . .	1.725	4.600
Consultazioni e pareri che esauriscono la attività dell'avvocato .	3.450	23.000
Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuna) . . .	575	1.725
Produzione o richiesta di atti o documenti	575	1.725
Assistenza all'interrogatorio dell'imputato	2.300	23.000
Assistenza ad ogni altro atto per il quale è richiesto o consentito la presenza del difensore . . .	2.300	23.000
Per ogni istanza o memoria difensiva .	4.025	28.750
Trasferte (per ogni giorno di assenza) .	11.500	28.750
Compenso fase istruttoria . .	15.000	50.000

Fase dibattimentale

	minimo	massimo
Esame della posizione	2.300	23.000
Studio atti e documenti processuali .	575	4.600
Rinvio prima dell'udienza . . .	1.725	2.875
Onorario per la fase dibattimentale e per la discussione, salva l'applicazione dell'art. 1 ultimo comma se il processo richiede più udienze di trattazione o di discussione . .	17.200	138.000
Partecipazione a sopralluoghi disposti dal Giudice . . .	3.000	18.000
Redazione e presentazione dei motivi o di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni avversarie . . .	4.025	28.750
Trasferte (per ogni giorno di assenza) .	11.500	28.750

TARIFFA DEGLI ONORARI ED INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE CIVILE E PENALE

Norme generali

Art. 1.

Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nella allegata tabella.

Gli onorari stessi sono ridotti alla metà per chi è soltanto procuratore e ad un quarto per chi è praticante procuratore abilitato al patrocinio.

In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 2.

I rimborsi e i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, in quanto tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.

Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Art. 3.

Se più avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Art. 4.

Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, debbono tenersi presenti il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente.

Nelle pratiche di particolare importanza e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio.

Art. 5.

Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.

Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 1.500.000 ma non superiore a L. 10.000.000.

Se il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale esso sarà determinato in via equitativa.

Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore dell'attivo del cliente debitore.

Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

Art. 6.

Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7.

Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, verrà stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati, e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8.

All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori sede, oltre al rimborso delle spese (comprensive in ogni caso del viaggio in prima classe e delle spese di soggiorno in albergo di prima categoria) ed agli onorari relativi alla prestazione eseguita, spetta una indennità di trasferta da un minimo di L. 10.350 ad un massimo di L. 34.500, per ogni giornata o frazione di giornata.

Al procuratore la indennità sopra indicata è dovuta limitatamente alla metà, ed al praticante procuratore al quarto.

Art. 9.

Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno, su conforme parere del competente Consiglio dell'Ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4 ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione data. All'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non è derogabile.

Art. 10.

Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica disposizione o di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

TABELLA

Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale

Valore della pratica	Da 500.000 a 1.500.000	Da oltre 1.500.000 a 5.000.000	Da oltre 5.000.000 a 10.000.000	Da oltre 10.000.000 a 25.000.000	Da oltre 25.000.000 a 50.000.000	Da oltre 50.000.000 a 100.000.000
1) Prestazioni di consulenza:						
A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri che non importino informativa e studio particolare:	dal minimo di L. 3.450 al massimo di L. 34.500					
B) Pareri che importino informativa e studio particolare:						
a) pareri orali:	da 12.650 a 37.950	18.975 56.925	25.300 75.900	31.625 101.200	44.275 126.500	63.250 189.750
b) pareri scritti:	da 13.800 a 69.000	34.500 110.400	48.300 165.600	69.000 284.400	82.800 345.000	110.400 552.000
2) Prestazioni di assistenza:						
A) Posizione ed archivio:	diritto fisso L. 1.150					
B) Lettere e telegrammi (per ognuno, oltre al rimborso della spesa):	da L. 575 a L. 3.450 secondo il contenuto e valore					
C) Esami e studio della pratica:	da 18.975 a 63.250	37.950 101.200	56.925 151.800	75.900 227.700	94.875 316.250	227 700 506.000
D) Conferenze di trattazione (per ogni ora):	in studio, col cliente, dal minimo di L. 1.900 al massimo di L. 12.650. In studio collegialmente o fuori di studio, dal minimo di L. 2.530 al massimo di L. 18.975					
E) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denuncie:	da 5.750 a 27.500	10.000 41.500	14.500 62.000	17.250 103.500	21.500 138.000	28.750 207.000
F) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti:	da 21.560 a 69.000	43.100 110.500	64.700 165.600	86.250 248.400	107.800 345.000	143.750 552.000
3) Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc.:	dal minimo di L. 11.500 al massimo di L. 253.000					
4) Assistenza in procedure concorsuali e stragiudiziali, assistenza in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza.	dallo 0,50 % al 5 % a seconda della attività prestata e del risultato conseguito con il minimo di L. 10.000					
5) Assistenza in procedure arbitrali irrituali:	gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti in sede giudiziaria					
6) Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l'onorario sarà calcolato secondo l'art. 7 delle norme, sulla base delle entrate lorde.	Sino a L. 1.500.000 dal 3 al 5 % con un minimo di L. 10.000 Sulle entrate successive: sino a L. 5.000.000 dall'1,50 % al 2 % Sulle successive, dallo 0,50 all'1 %					
7) Ispezioni, visure, ricerca e richiesta di documenti.	I diritti ed onorari corrispondenti della tariffa giudiziale civile					

Per le pratiche di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari della 1ª colonna sono ridotti alla metà.

Per le pratiche di valore eccedente i 100.000.000 e fino a 200 milioni gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna vengono aumenti del 25 %.

Per le pratiche di valore eccedenti i 200.000.000 e fino a 500 milioni, gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna, sono aumenti del 40 %.

Per le pratiche di valore superiore a L. 500.000.000 gli onorari sono ulteriormente e adeguatamente aumentati nei minimi e nei massimi e non potranno, comunque, superare il tre per cento del valore della controversia o dell'affare.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il presidente: CASALINUOVO

Il segretario: AYMONE

(7817)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(3651119/1) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.